



**Notaio
Federico Tortora**

Repertorio n. 43492

Raccolta n. 18901

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di maggio,
in Mantova, Piazza Martiri di Belfiore
alle ore diciannove
e minuti cinque

16 maggio 2022

Innanzi a me, dott. Federico Tortora, Notaio in Ostiglia
(MN), con studio ivi alla Via Cherubini, n.7, iscritto a ruo-
lo nel Distretto Notarile di Mantova,

E' COMPARSO

il Signor

MIRANDOLA MAURIZIO nato a Serravalle a Po (MN) il 22 febbra-
io 1945,

codice fiscale: MRN MRZ 45B22 I662Z,

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
legale rappresentante della

FONDAZIONE ARCA - CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' - ONLUS

con sede in Marcaria (MN), fraz. Ospitaletto, Via San Vincen-
zo, n.31, ove domicilia per la carica,

Codice Fiscale 93012540204,

iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della
Regione Lombardia in data 14 gennaio 2013 al n.2545.

Dell'identità personale del comparante io Notaio sono certo.

Il Signor Mirandola Maurizio, nella suindicata qualità, mi
dichiara che è qui riunita regolarmente convocato a sensi di
legge e del vigente statuto il Consiglio di Amministrazione
della predetta Fondazione per discutere e deliberare sugli
argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. MODIFICA ARTICOLO 13 DELLO STATUTO

Lo stesso, nella suindicata qualità, invita pertanto me Nota-
io a far constare da pubblico verbale le risultanze della
presente riunione e le deliberazioni che la medesima andrà
ad adottare.

Aderendo alla fattami richiesta io Notaio do atto di quanto
segue:

- ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza del
Consiglio lo stesso richiedente, Signor Mirandola Maurizio,
il quale, constatato e fatto constatare:

- che sono presenti, in proprio e/o in videoconferenza n.9
(nove) Consiglieri di cui il Presidente dichiara aver accer-
tato preventivamente identità e legittimazione;

il tutto quale risulta dall'elenco che si allega al presente
atto sotto la lettera A),

DICHIARA

validamente costituito il presente Consiglio ed idoneo a de-
liberare sugli argomenti di cui al predetto Ordine del Gior-
no.

**Registrato a
Mantova
il 19/05/2022**

**al n. 6665
serie 1T
esatti € 200,00**

IL NOTAIO

Prende la parola il Presidente il quale, in relazione all'unico punto di cui all'ordine del giorno ricorda ai consiglieri che in data 6 ottobre 2021, con verbale per notaio F.Tortora, rep. n.42185, registrato a Mantova in data 25 ottobre 2021 al n.14356 s.l.T l'Associazione ha deliberato la trasformazione della Associazione ARCA - Centro Mantovano di Solidarietà - Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale in Fondazione ARCA Centro Mantovano di Solidarietà ed ha approvato ed adottato un nuovo testo di statuto sociale che è stato successivamente trasmesso alla Regione Lombardia, ai fini del riconoscimento e, dunque, del completamento dell'iter finalizzato alla trasformazione.

In data 21 aprile 2021 la Regione Lombardia rimetteva alla valutazione dell'Associazione se rivedere i quorum costitutivi e deliberativi nell'articolo 13 dello Statuto in ragione del numero dei membri del Consiglio di amministrazione pari a nove, come stabilito all'art.9 dello statuto, al fine di garantire il rispetto del principio della maggioranza.

Il Presidente propone, quindi, per le sopra elencate motivazioni ai consiglieri di modificare il terzo comma dell'art.13 con segue:

"Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono presenti almeno cinque componenti." e così come richiesto dalla Regione Lombardia.

Il Presidente ricorda, infine, ai consiglieri che alla denominazione "Fondazione ARCA Centro Mantovano di Solidarietà" aggiungerà l'acronimo Onlus fino alla vigenza della disciplina Onlus. In seguito all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione avrà l'obbligo di inserire l'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

I consiglieri di amministrazione della nascita Fondazione, prendono atto delle modifiche proposte ed esprimono il proprio parere favorevole all'adeguamento statutario.

Il consiglio, all'unanimità, dichiarandosi i consiglieri ampiamente edotti sui contenuti dello statuto, con voto palese e per alzata di mano, accogliendo i suggerimenti del Presidente,

DELIBERA

1) di approvare sin d'ora articolo per articolo, il testo dello Statuto composto di n.24 (ventiquattro) articoli che, nella sua versione aggiornata, si allega al presente atto sotto la lettera B).

Il Signor Mirandola Maurizio viene delegato sin da ora a curare le pratiche occorrenti per la futura iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente riunione alle ore diciannove e minuti venti

Spese e conseguenziali del presente atto cedono a carico della Fondazione.

Io Notaio sono stato espressamente dispensato dal comparente dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge, alle ore diciannove e minuti venti

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio,

Consta di fogli due per facciate cinque fin qui.

Firmato:

Maurizio Mirandola

Federico Tortora, Notaio (Sigillo).

ALLEGATO A) ALL' ATTO
N. N. REPERTORIO 43492
N. N. RACCOLTA 18301

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
FONDAZIONE ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA' ONLUS
DEL 16 MAGGIO 2022

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MIRANDOLA MAURIZIO (Presidente del Consiglio di
Amministrazione)

Mirandola Maurizio

NICOLINI MATTEO (Vice Presidente del Consiglio di
Amministrazione)

Nicolini Matteo

BASSI DAVIDE

BUEZOLA DON ROBERTO

MURA MARZIA

PICCAIA ELEONORA

LOSI ELEONORA

Loi Eleonora

ZENTI ELISA

Zenti Elisa

RICCADONNA MAURIZIO





Notaio
Federico Tortora

STATUTO
PREAMBOLO

La Fondazione è costituita per garantire continuità nella missione iniziata dall'Associazione ARCA Centro Mantovano di Solidarietà ONLUS fondata nel 1990

Il Centro Mantovano di Solidarietà ARCA opera sul territorio mantovano per il recupero e il reinserimento dei ragazzi tossicodipendenti, ispirandosi al "Progetto Uomo" ideato da Don Mario Picchi.

Il Centro nasce di fatto negli anni '80, quando alcuni gruppi di volontari sparsi sul territorio mantovano cominciarono a dedicarsi al recupero dei ragazzi tossicodipendenti; i primi tentativi sono stati di tipo sperimentale.

L'incontro con il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia è stato decisivo nella crescita, poiché ha dato ai volontari un senso e una finalizzazione logica ai loro sforzi. Il numero di persone che si occupavano del fenomeno è andato sempre crescendo, così come l'impegno e il livello di professionalità.

Nel 1988 nasce ARCA, un comitato di dieci garanti che si impegnano a portare il "Progetto Uomo" anche a Mantova. Sempre nel 1988 viene aperto il Primo Incontro presso il teatrino del Gradaro di Mantova; nel 1990 il Comitato si trasforma in Associazione di Volontariato. Nel maggio 1991 ha inizio la prima fase del Programma, l'Accoglienza, nei locali della ex sede dell'Anfass, ristrutturati dai volontari e con l'aiuto di molti amici. Inizia un'attività di tipo più strutturato.

Nell'aprile 1992 apre a Marmirolo la terza fase del Programma: il Reinserimento socio-lavorativo, nella sede della ex stazione messa a disposizione dal comune. Nel settembre del 1994 apre la Comunità Terapeutica di Revere, fase centrale del Programma terapeutico. Si completa così il Programma terapeutico classico che prevede, per l'appunto, tre momenti successivi: Accoglienza - Comunità - Rientro.

Nel frattempo il Centro diviene Ente Ausiliario regolarmente iscritto nell'Albo Regionale dal gennaio 1993, e diventa anche membro effettivo della Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche (FICT) e membro della European Federation of Drugfree Treatment Centers. Il Centro ARCA mantiene rapporti di duratura collaboratività con l'Associazione di Volontariato, iscritta a sua volta nel registro regionale delle Associazioni di Volontariato dal febbraio '94.

Nel corso degli anni i servizi del Centro si sono evoluti attraverso progetti alternativi come il "Progetto Serale" per i giovani assuntori di sostanze e successivamente per genitori, attivati da alcuni anni nella sede di Romanore di Borgoforte e il "Progetto Arcobaleno" per tossicodipendenti con problematiche gravi, divenuta successivamente una comunità residenziale con sede a Marengo di Marmirolo.

La crescita del Centro è proseguita alla fine degli anni '90

ALLEGATO B)
ALL'ATTO
REP. 43492
RACC. 18901

sviluppendo tutta una serie di iniziative di prevenzione e di formazione tramite l'attivazione di un Centro Studi, ricerche e progettazione sociale, e successivamente aprendo, a fine 2004, un modulo per alcolisti ricavato nella sede dell'Accoglienza Residenziale a Romanore.

Nel 2004 viene fondata la Cooperativa sociale onlus di tipo "B", "Noè" per il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Nel 2011 nasce e viene accreditata la cooperativa soc. onlus Arca Formazione: ente per la formazione e alta formazione.

Nello stesso anno ARCA raccoglie l'invito delle autorità di partecipare all'Emergenza Migranti Nord Africa, accogliendo presso una delle strutture 24 migranti provenienti dalla guerra Libica. L'accoglienza è proseguita, nonostante la chiusura dei finanziamenti da parte del Ministero dell'Interno, sino al raggiungimento dell'autonomia degli ospiti.

Nel 2015 ARCA apre una comunità Socio Educativa maschile per minori denominata SAN BARTOLOMEO all'interno della quale vengono accolti giovani dai 14 ai 25 anni di età sia con provvedimenti penali sia amministrativi, per i quali viene messo in atto un progetto educativo individualizzato, sulla base delle risorse presenti in ciascun minore, delle caratteristiche legate al contesto di provenienza e/o delle richieste dei servizi invianti. (si allega carta dei servizi).

Nel 2016 sono stati attivati gli alloggi per l'autonomia per minori denominati SAN FRANCESCO; i destinatari sono maschi, in uscita da comunità socio educative, che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età e fino al compimento del 21° anno di età in prosieguo amministrativo; fino al 25° anno di età in caso di procedimento penale per reati commessi da minorenni così come previsto dal D. lgs.117 del 11/04/2017. In ultimo sono stati attivati gli Alloggi per l'autonomia per Minori denominati DON BOSCO che possiedono le medesime caratteristiche e si rivolgono al medesimo target della struttura SAN FRANCESCO.

Dal punto di vista operativo i settori di intervento del Centro sono:

- Settore terapeutico e di inserimento sociale
- Settore studi, ricerche e progettazione
- Cooperativa di reinserimento lavorativo di tipo "B" Coop. Soc. Noè onlus
- Servizio Multidisciplinare Integrato "S.M.I. IL FILO"
- Cooperativa "Arca formazione" accreditata in Regione Lombardia per la formazione e l'alta formazione
- Comunità Socio Educative San Bartolomeo e Don Bosco e appartamenti per l'autonomia per minori San Francesco.

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

ARCA -CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA'- ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE- si trasforma ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile in Fondazione, modifi-

cando di conseguenza il proprio statuto nel presente ed acquisisce la nuova denominazione Fondazione ARCA Centro Mantovano di Solidarietà. Alla denominazione la Fondazione aggiungerà l'acronimo Onlus fino alla vigenza della disciplina Onlus, conformemente all'ultimo articolo del presente statuto. In seguito all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore", nella denominazione sociale e di farne uso degli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni ai terzi. La qualificazione di ETS costituisce peculiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La sede legale della Fondazione è nel Comune di Marcaria (MN) in via San Vincenzo n. 31. La modifica della sede dentro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire con delibera sedi secondarie operative o/o amministrative.

ARTICOLO 2 - DURATA

La durata della Fondazione è illimitata.

ARTICOLO 3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal complesso dei beni immobili e mobili già dell'Istituzione associazione Arca relativamente ai quali è fatto obbligo agli Amministratori di provvedere alla loro conservazione e valorizzazione.

Successivamente il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno all'ente a qualsiasi titolo nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione e da somme prelevate dal reddito che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare a incremento del patrimonio per fini istituzionali. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Le alienazioni patrimoniali devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata, facendo salvi i controlli di legge in materia.

ARTICOLO 4 - PRINCIPI E VALORI COSTITUTIVI

L'azione della Fondazione deve avvenire nel rispetto dei principi fondanti di Progetto Uomo di Don Mario Picchi qui sotto elencati:

- porre al centro del progetto l'uomo;
- riporre fede incondizionata nell'uomo, nelle sue capacità

e potenzialità;

- recuperare la dignità della persona;
- uniformare la nostra condotta al concetto di "amore responsabile", sentimento fondato sulle reali necessità dell'altro;
- favorire il recupero della spiritualità di ogni uomo, intesa come ricerca costante del senso della propria vita;
- mantenere vivo lo spirito volontaristico all'interno del Centro di Solidarietà valorizzando il ruolo dei volontari quali apportatori di esempi e di valori;
- data la sistematicità del fenomeno delle dipendenze, predisporre programmi paralleli per le famiglie e le reti amicali anche con il ricorso a gruppi di auto-aiuto.

I principi sopra individuati sono da ritenere inviolabili ed inderogabili ed andranno declinati nel rispetto dei bisogni specifici dei vari progetti che la Fondazione intraprenderà.

ARTICOLO 5 - SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha fini di lucro.

Essa si propone esclusivamente il perseguimento di finalità civiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza e della formazione, ispirandosi ai principi del rispetto, valorizzazione e promozione integrale della persona.

Essa ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale della seguente attività di interesse generale all'interno del territorio di Regione Lombardia:

- a) assistenza socio - sanitaria a persone svantaggiate o che si trovano in condizioni di fragilità per dipendenze, senza distinzioni di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, condizione sociale e politica.
- b) interventi e prestazioni sanitarie
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n° 53 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs n. 117/2017.
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi attraverso:

- l'istituzione e la gestione diretta di servizi residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali domiciliari e territoriali;

- l'assistenza e la collaborazione con enti pubblici e privati per l'istituzione e la gestione di servizi sanitari, assistenziali, alberghieri o amministrativi;

- la costituzione e la partecipazione a nuovi soggetti giuridici, sia privati che pubblici.

La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio dell'integrazione delle politiche e dei servizi assistenziali e sanitari, in particolare adeguando la propria azione ai fabbisogni del territorio individuati anche nell'ambito della programmazione territoriale.

Nell'ambito dei propri scopi istituzionali, la Fondazione collabora con gli enti territoriali all'applicazione delle norme vigenti in materia, per la realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona.

La Fondazione valorizza l'opera delle associazioni di volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

Nel contesto degli scopi istituzionali e per il miglior perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione può svolgere attività integrative e strumentali, nel rispetto dei criteri e limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 del D. lgs. 117/2017, quali, ad esempio:

- promozione, organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, scientifiche, sociali e ricreative rivolte a persone svantaggiate, nonché ai loro familiari, tese alla valorizzazione della persona e alla prevenzione di situazioni di emarginazione;

- promozione culturale, addestramento, formazione e aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei servizi prestati dalla Fondazione o da altri enti e associazioni aventi le stesse finalità;

- servizi di sostegno e formazione alle famiglie delle persone che usufruiscono dei servizi prestati o accudiscono in proprio una o più persone svantaggiate.

ARTICOLO 6- MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI

La Fondazione provvede al raggiungimento degli scopi istituzionali con i seguenti mezzi:

- con reddito derivante dal patrimonio;

- con rette, tariffe o contributi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali;

- con i proventi di donazioni, eredità e altri atti di liberalità;

- con i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali;

- con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;

- con ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, e a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

ARTICOLO 7 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO

La Fondazione destina eventuali utili ed avanzzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

In conformità alla normativa vigente, non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Comitato esecutivo
- Il Comitato etico
- Il Revisore legale

ARTICOLO 9 - NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da nove membri. Esso è organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

La prima nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene da parte del Consiglio di Amministrazione uscente a maggioranza dei presenti.

Le successive nomine avverranno per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione in carica con preferenza tra i membri facenti parte del Comitato etico. Non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere amministratori; tuttavia la carica di amministratore è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente, da effettuarsi entro 15 giorni dalla comunicazione di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sei anni dal suo insediamento e i suoi membri rimangono in carica fino alla nomina dei successori. È prevista la gratuità della carica.

In tutti i casi di sostituzione di uno o più consiglieri nel corso della permanenza in carica, i nuovi consiglieri rimarranno in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza assoluta il Presidente fra i suoi membri nella prima seduta.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione stesso, anche su segnalazione dell'Autorità di vigilanza.

La gestione della Fondazione è affidata ad un comitato esecutivo, composto da tre membri scelti tra i consiglieri e presieduto dallo stesso Presidente del CdA; per i componenti del Comitato esecutivo può essere prevista un'indennità di carica, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione nella osservanza della Normativa Applicabile.

ARTICOLO 10 - ATTRIBUZIONI E COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il potere di rappresentanza è generale e le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non nei modi di cui all'articolo 26 comma 7 del Dlgs 117/2017. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dal presente Statuto e dai regolamenti della Fondazione.

In particolare:

- svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione, regolandone le sedute e i lavori;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato esecutivo;
- cura e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e sulla corretta gestione dei servizi della Fondazione;
- sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli enti privati, con le associazioni di volontariato, con singoli famigliari e con ogni altra organizzazione che opera nei settori di attività della Fondazione;
- designa il Vicepresidente;
- redige la relazione che accompagna il bilancio annuale e la sottopone al all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- nei casi straordinari e urgenti, il Presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse della Fondazione e degli utenti, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva al provvedimento.

ARTICOLO 11- FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, definendo gli obiettivi

e i programmi da attuare, indicando le priorità, emanando disposizioni di carattere generale. Verifica inoltre la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera i seguenti atti fondamentali:

- nomina il Presidente;
- nomina e revoca tra i suoi membri i componenti del Comitato esecutivo e ne determina l'indennità di carica;
- approva modifica lo Statuto e i regolamenti della Fondazione;
- approva il budget d'esercizio e la programmazione annuale o pluriennale;
- approva il bilancio annuale e la relazione morale e finanziaria;
- approva le rette e le tariffe dei servizi forniti;
- approva gli atti che in qualsiasi modo alienano, impegnano, aumentano il patrimonio e le rendite della Fondazione;
- approva le convenzioni con enti pubblici e privati, la costituzione e la modifica di forme associative nella gestione dei servizi;
- nomina, designa e revoca, propri rappresentanti presso associazioni, federazioni, istituzioni e consulte;
- conferisce eventuali deleghe al Presidente, ai singoli componenti il Consiglio stesso, nonché al Comitato esecutivo nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Sono attribuite ad un consigliere appositamente delegato la gestione e la sorveglianza dell'eventuale personale dipendente, la cura dei rapporti con gli uffici previdenziali e assicurativi, l'applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro, nonché delle norme di tutela ambientale, del rispetto della Privacy, delle norme antiriciclaggio e dell'obbligo di istituire un assetto organizzativo-amministrativo e contabile adeguato di cui all'art. 2086 c.2 del codice civile nonché la sorveglianza sul rispetto delle norme stesse. Conseguentemente la responsabilità civile, penale ed amministrativa nell'ambito della gestione del personale dipendente e della sicurezza sul lavoro, di tutela ambientale, del rispetto della privacy, dell'antiriciclaggio e dell'idoneo assetto organizzativo di cui all'art.2086 c.2 del codice civile, graverà unicamente sul consigliere delegato. Salva la responsabilità del consigliere nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi e degli organi di vigilanza per eventuali sanzioni amministrative, la fondazione si impegna a far fronte direttamente ad ogni relativo esborso, anche conseguente ad impugnazioni.

ARTICOLO 12 - IL VICEPRESIDENTE

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono assunte dal Vicepresidente.

ARTICOLO 13 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno sei volte l'anno con invito sottoscritto dal Presidente, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e trasmesso ai consiglieri almeno 24 ore prima della data dell'adunanza.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio d'Amministrazione su richiesta motivata e scritta di almeno due consiglieri. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sono presenti almeno cinque componenti.

Le delibere sono adottate in via ordinaria a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. E' previsto il quorum speciale del voto favorevole di almeno 5 Consiglieri nel caso di delibere riguardanti l'alienazione di beni patrimoniali e la modifica dei regolamenti. E' previsto il quorum speciale del voto favorevole di tutti i membri del Consiglio di amministrazione per la modifica dello Statuto e la deliberazione di estinzione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Le votazioni avvengono normalmente in modo palese. Le votazioni devono essere adottate a scrutinio segreto per le deliberazioni che riguardano la nomina del Presidente, e in generale per quelle che riguardano la nomina di rappresentanti della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, né prendere parte ad atti o provvedimenti, concernenti interessi loro o dei parenti od affini fino al quarto grado.

I verbali delle deliberazioni sono stesi da uno dei membri del Comitato Esecutivo della Fondazione, o da altro collaboratore dallo stesso individuato, e sono firmati dallo stesso e da tutti gli intervenuti alla seduta. Egli esprime il proprio parere consultivo con possibilità di verbalizzarlo.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono intervenire l'organo di controllo e i responsabili dei servizi, chiamati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Fatta salva la norma di cui al comma precedente, le sedute del Consiglio di Amministrazione sono segrete.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di

regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio presenze deve essere allegato al verbale di adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 14 - IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo è composto da tre membri.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è membro di diritto e Presidente anche del Comitato Esecutivo.

Gli altri due membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Il Comitato esecutivo dura in carica tre anni ed è prevista la possibilità di rinnovo.

Il Comitato esecutivo esercita le funzioni di gestione dell'attività della Fondazione.

Il Comitato esecutivo è investito di tutti i poteri concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'Ente, la gestione delle attività economiche necessarie alla formazione delle rendite e per la realizzazione del programma delle iniziative che costituiscono lo scopo, secondo quanto espressamente previsto nell'apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le Adunanze del Comitato esecutivo sono convocate dal Presidente almeno 10 volte l'anno e ogni volta che sia ritenuto necessario. O su richiesta di almeno due dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante lettera, fax, posta elettronica o mediante consegna *brevi manu*, e nei casi d'urgenza almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato esecutivo.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Qualora il Presidente non sia concorde con la deliberazione del Comitato esecutivo, ritenendola non conforme agli indirizzi ed alla finalità della Fondazione, avrà la facoltà di sottoporre la questione al Consiglio di Amministrazione, il quale potrà esprimersi in merito e la sua deliberazione sarà vincolante per il Comitato.

Alle sedute del Comitato possono assistere terzi che il pre-

sidente ritenga opportuno far partecipare.

I membri del Comitato esecutivo possono essere retribuiti nella misura che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione nella osservanza della Normativa Applicabile.

ARTICOLO 15 - COMITATO ETICO

Il Comitato etico è indipendente ed autonomo. Opera ai sensi delle normative nazionali e regionali. Ha funzione consultiva e formativa.

Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da tre a nove membri scelti tra soggetti che abbiano ricoperto ruoli di rilievo in enti o istituzioni, pubbliche o private, aventi scopo benefico. I componenti del Comitato etico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Comitato etico nomina tra i suoi membri un presidente. Se, per qualsivoglia motivo, vengono a mancare uno o più componenti del Comitato etico, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla loro sostituzione o alla riduzione del loro numero. I componenti così nominati durano in carica cinque anni decorrenti dalla loro nomina. Il Comitato etico si riunisce, presso la sede della Fondazione oppure altrove, in Italia, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno tre componenti. Le riunioni del Comitato etico sono convocate dal presidente, senza particolari formalità, almeno una volta l'anno. E' ammessa la possibilità che le adunanze del comitato etico si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, la riunione del Comitato etico si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione. Il Comitato etico delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del Comitato etico devono essere verbalizzate in apposito registro dal presidente della riunione e dal segretario designato dagli intervenuti. I componenti del Comitato etico non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

Il Comitato etico ha il compito di:

- svolgere funzioni consultive in favore degli altri organi della fondazione sugli aspetti etici dell'attività, assistendo il Consiglio di Amministrazione nell'attività di realizzazione dello scopo della Fondazione;
- dirimere le controversie tra gli organi e negli organi come primo stadio dell'eventuale contenzioso;

- esprimere un parere non vincolante sulla nomina per cooptazione nell'elezione dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

A far tempo dalla relativa decisione del Consiglio di amministrazione ovvero da quando la fondazione sarà tenuta alla nomina ai sensi di legge, per lo svolgimento delle funzioni previste all'art. 2477 del codice civile sarà nominato un organo di controllo salvo che il Consiglio di amministrazione non decida di nominare, in sostituzione dell'organo di controllo, un revisore. L'organo di controllo potrà essere costituito da un solo membro effettivo (sindaco unico) ovvero potrà essere composto di tre membri effettivi e di due supplenti (collegio sindacale). All'atto della nomina verrà determinato il compenso dell'organo di controllo per l'intera durata dell'ufficio e, qualora sia nominato un collegio sindacale, verrà designato il presidente. L'organo di controllo resta in carica tre esercizi e scade alla data della decisione del consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla fondazione e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre, salvo diversa decisione del Consiglio di amministrazione e salvo che la fondazione non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'attività di revisione legale dei conti. L'organo di controllo deve assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato.

Se sarà tenuta alla nomina ai sensi dell'art. 2477 del codice civile, la Fondazione potrà, in sostituzione dell'organo di controllo, nominare un revisore (o una società di revisione) cui sarà affidata l'attività di revisione legale dei conti. A far tempo dalla relativa decisione del Consiglio di amministrazione ovvero da quando la Fondazione sarà tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'attività di revisione legale dei conti sarà esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale. All'atto della nomina verrà determinato il compenso del revisore (o della società di revisione) per l'intera durata dell'ufficio. Il revisore (o la società di revisione) resta in carica tre esercizi e scade alla data della decisione del consiglio di amministrazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il revisore (o la società di revisione), oltre a svolgere l'attività di revisione legale dei conti, esercita le altre funzioni e svolge le altre verifiche imposte dalla legge.

ARTICOLO 17 - CONTABILITÀ

L'esercizio finanziario della fondazione corrisponde all'an-

no solare e va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

La Fondazione, in particolare è tenuta alla formazione di un budget all'inizio dell'esercizio e di un bilancio di rendiconto, o consuntivo annuale, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli adempimenti contabili della Fondazione sono disciplinati in apposito regolamento.

La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 18 - LIBRI SOCIALI

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- il libro dei membri;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

E' in capo agli aderenti il diritto di esaminare i libri sociali ai sensi dell'articolo 15 comma 3 D.lgs 117/2017.

ARTICOLO 19 REGOLAMENTI

Le modalità di funzionamento della Fondazione, dei suoi organi, dei servizi e delle attività svolte, saranno disciplinati da regolamenti da adottare entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, e comunque all'avvio di ogni nuovo servizio e attività istituita dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei propri scopi.

I regolamenti, assieme allo Statuto, costituiscono la base essenziale della vita interna della Fondazione, e saranno portati a conoscenza dei dipendenti, anche in ragione delle loro funzioni, e di chi ne faccia richiesta motivata da un interesse giuridicamente rilevante.

I Regolamenti non potranno contenere norme in contrasto con il presente Statuto.

ARTICOLO 20- ODV

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, in applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito "decreto") viene nominato l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, con il compito di assicurare l'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere resa nota ai componenti nominati e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico è, successivamente, comunicato a tutti i, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione organizzativa e le finalità della sua costituzione. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza ed essere privo di compiti operativi.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

L'Organismo di Vigilanza è dotato delle seguenti:

a) Competenze:

conoscenza dei modelli organizzativi e della gestione per processi; conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato; capacità di individuazione e valutazione degli impatti discendenti dal contesto normativo di riferimento sulla realtà; conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dagli Esperti Sistemi Qualità in particolare secondo la normativa Uni En Iso 9001:2008 e da Internal Auditing. Conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività relative a verifiche di sorveglianza di sistemi aziendali, nonché ispettive e di controllo;

b) Caratteristiche personali:

un profilo etico di indiscutibile valore; oggettive credenziali di competenza professionale sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità ed esperienze sopradescritte.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno avere vincoli di parentela con il vertice della Fondazione, né dovranno essere legati ad essa da interessi economici o coinvolti in qualsivoglia situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento del compenso. Non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna - anche non definitiva - per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 ovvero per qualsiasi altro reato.

Ove i componenti dell'Organismo di Vigilanza incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, allorquando ne venga a

conoscenza, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione delibera la revoca del mandato.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica per anni tre ed sono rieleggibili.

I componenti dell' Organismo di Vigilanza non possono essere revocati se non per giusta causa, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con l'approvazione motivata da parte dell'Organo di controllo quando presente.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza idoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che comporti la sua assenza per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione all' Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità;
- un grave inadempimento dei doveri dell' Organo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001, anche non definitiva, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti del giudizio la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001;
- una sentenza di condanna anche non definitiva, a carico di un componente dell'Organismo di Vigilanza per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico di un componente dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza, al fine di assicurare continuità allo stesso.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in

giudicato della sentenza, potrà altresì disporre - sentito l'Organo di Controllo se presente - la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

La rinuncia da parte del componente dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione per iscritto, con copia conoscenza all'Organo di Controllo, quando nominato.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del componente l'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore provvede a deliberare la nomina del sostituto, senza ritardo.

Il componente dell'Organo di Vigilanza deve adempiere al proprio incarico con la massima diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui viene in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi e si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del D. Lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto, gli standard di comportamento e le procedure formalmente previste dal Modello stesso;

- curare il costante aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, formulando, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- i.) significative violazioni delle prescrizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo;

- ii) significative modificazioni dell'assetto interno e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) modifiche normative;

- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;

- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle

segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni, nonché dall'attività propria di verifica effettuata sui processi sensibili;

- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello di Controllo e Gestione che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla fondazione;

- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei contenuti del D.lgs. 231/2001, del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel citato Modello;

- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;

- verbalizzare e riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo se nominato, circa lo stato di attuazione e di operatività del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati all'articolo precedente, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato, da esso ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.lgs. 231/2001, presso qualsiasi direzione e unità della Fondazione, senza necessità di alcun consenso preventivo;

- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre, se del caso, le opportune sanzioni di cui al sistema disciplinare e sanzionatorio interno;

- proporre sanzioni disciplinari, nei confronti di chiunque per negligenza ovvero imperizia non abbia saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti della Fondazione dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

In caso di Organismo di Vigilanza collegiale, la responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Vigilanza deve essere dotato di un fondo adeguato, sulla base di un budget motivato predisposto dallo stesso, che dovrà essere impiegato per le eventuali spese che questo dovrà sostenere nell'eser-

cizio delle sue funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza, in quanto collegiale, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate, cosiddette sensibili, ovvero problematiche particolarmente rilevanti è necessaria la presenza di tutti i componenti in carica dell'Organismo di Vigilanza.

Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza, in quanto collegiale, sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto, incluso il Presidente. In caso di parità al Presidente spettano due voti. Il voto è palese salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo stesso.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto d'interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse della Fondazione e quello personale, deve darne comunicazione agli altri componenti, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

L'Organismo di Vigilanza provvederà a comunicare le risultanze dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo, se presente, con le seguenti modalità: su base continuativa direttamente al Consiglio di Amministrazione; su base periodica, e, comunque, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità all'Organo di controllo se presente.

La definizione degli aspetti attinenti all'operatività dell'Organismo di Vigilanza (es.: calendarizzazione delle attività, format delle verbalizzazioni, la determinazione delle scadenze temporali dei controlli) sono oggetto di apposita regolamentazione che verrà adottata in autonomia dall'Organismo di Vigilanza stesso.

Il Regolamento viene adottato dall'Organismo di Vigilanza, quando collegiale, all'unanimità ovvero, quando monocratico, con proprio Atto di Determina.

Ogni modifica può essere effettuata unicamente dall'Organismo di Vigilanza tramite la medesima procedura.

ARTICOLO 21 - PERSONALE

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale della Fondazione, dipendente e convenzionato, sono disciplinati da apposito Regolamento predisposto dal Comitato esecutivo e approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22 - ESTINZIONE

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel

tempo. Nell'eventualità che ritenesse esaurito lo scopo istituzionale, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di esperire un tentativo, nei termini di legge, di trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Qualora fosse impossibile procedere nei termini di cui al comma precedente, o se il Consiglio di Amministrazione ritenesse di estinguere la Fondazione per altri motivi indicati dall'articolo 27 del Codice Civile, delibererà l'estinzione all'unanimità e con la presenza di tutti membri, e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri, ai sensi dell'articolo 27 citato e 28 del Codice Civile.

Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117, a favore di altri Enti del Terzo Settore.

ARTICOLO 23 - NORMA CONCLUSIVA

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano le Fondazioni, al Decreto Legislativo 117/2017, e successive modifiche ed integrazioni, e ad altre norme di legge in materia.

ARTICOLO 24 ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO -NORME TRANSITORIE

La Fondazione è da subito retta secondo il presente Statuto, ad eccezione delle clausole statutarie che necessitano dell'iscrizione della fondazione al registro unico nazionale del terzo settore.

Qualora applicabili, si seguiranno le norme sulle Onlus, per quanto compatibili, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando solo cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

Al momento della trasformazione, i primi componenti degli organi della Fondazione saranno coloro che sono stati designati dalla trasformata Associazione ARCA CENTRO MANTOVANO DI SOLIDARIETA'- ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA SOCIALE con delibera del suo Consiglio di Amministrazione

Firmato:

Maurizio Mirandola

Federico Tortora, Notaio (Sigillo).

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-
LE, SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS
N.235 DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011